

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE COPIA

n. 40 del 28-07-2017

OGGETTO: LOCAZIONE LOCALI TECNICI DI CUI AL FOGLIO DI MAPPA N.15 PARTICELLA N.66 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO ALLA SOC.INTERFIBRA SRL CON SEDE IN CAMPOBASSO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *ventotto* del mese di *Luglio* con inizio alle ore 16:20 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	MANCINI ANTONINO	SINDACO	Presente
2	ROMANO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
3	DONIA MARIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco MANCINI ANTONINO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- Che nel Comune la linea telefonica mobile ha un segnale molto debole;

RILEVATO:

- Che il Comune ha interesse a fornire la Piazza principale del Comune (Piazza Marconi) del servizio internet così che durante le manifestazioni e le feste comunali si possa garantire una connessione telefonica, seppur tramite internet ai cittadini che partecipano alle stesse;

PREMESSO

- che la società INTERFIBRA s.r.l. con sede in Campobasso (CB), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, C.F. e P.IVA 01726480708 ha chiesto di servirsi della postazione in proprietà del Comune per collocare i propri apparati ricetrasmittenti, di collegamento o irradianti per irradiare l'agglomerato al fine dell'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale;
- che l'amministrazione comunale, anche sulla base delle linee programmatiche approvate con delibera di C.C. in data 28 luglio 2017, ha intenzione di fornire la Piazza Marconi di un servizio di HOT SPOT ad accesso gratuito nella piazza principale del comune.

RILEVATO

- che la società INTERFIBRA s.r.l. è una società che svolge attività di servizi internet ed ha manifestato l'interesse ad utilizzare i locali tecnici di proprietà del Comune siti nel foglio n. 15 alla part. n. 66;
- che la società si è impegnata a fornire, a fronte della detta concessione, un servizio di HOT SPOT ad accesso gratuito nella piazza principale del comune;

RITENUTO

- opportuno addivenire alla stipula del contratto di concessione della durata di anni due;

DATO ATTO che per la concessione è necessario provvedere ad un intervento di manutenzione ordinaria, a totale cura e carico della società;

ACCERTATO che i lavori saranno a carico della società, senza nulla a che pretendere nei confronti del Comune;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- Di procedere alla locazione dei locali tecnici di proprietà del Comune siti al Foglio n° 15 part. n° 66 alla INTERFIBRA s.r.l. con sede in Campobasso (CB), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, C.F. e P.IVA 01726480708
- Di approvare lo schema di contratto di locazione regolante tutte le modalità ed i rapporti da instaurare con la società INTERFIBRA s.r.l. con sede in Campobasso (CB), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, C.F. e P.IVA 01726480708;
- Di demandare all'Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria l'adozione degli atti di rispettiva competenza;
- Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
F.TO ING.DANIELA CIOLFI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to **AVV. ANTONINO MANCINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-07-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04 SET 2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 04 SET 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 04 SET 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA



- CONTRATTO DI OSPITALITA' -

Tra

L'Amministrazione Comunale di Castelpizzuto (IS) con sede in via San Lorenzo n° 19, C.F.: 90000700949, in persona dell'Avv. Antonino Mancini, nella sua qualità di Sindaco, munito dei necessari poteri in virtù di delibera di G.C. n. 40 del 28/7/17, (di seguito "PARTE OSPITANTE") – *da una parte* - ;

e

INTERFIBRA s.r.l. con sede in Campobasso (CB), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, C.F. e P.IVA 01726480708, in persona del Sig. Quintino Pallante, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico, munito dei necessari poteri, (di seguito "PARTE OSPITATA"), - *dall'altra parte* - ;

di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

1) la PARTE OSPITANTE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, costituiti da tralicci e/o pali e/o locali tecnici, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di seguito "le Postazioni");

2) la PARTE OSPITATA è una società che svolge attività di servizi internet;

3) la PARTE OSPITATA intende servirsi delle Postazioni in proprietà e/o disponibilità della PARTE OSPITANTE per collocare i propri apparati ricetrasmittenti, di collegamento o irradianti per irradiare l'agglomerato del territorio di Castelpizzuto (IS) e dintorni;

4) l'alimentazione elettrica delle citate apparecchiature hanno un assorbimento in potenza media stimata di circa 0,02 KWh e comunque non superiore a 0,1 KWh.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di ospitalità (nel seguito "il Contratto").

Art. 2 - Oggetto

2.1 La PARTE OSPITANTE, come sopra rappresentata, concede alla PARTE OSPITATA che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella porzione della Postazione sita nel Comune di Castelpizzuto (IS), censita in Catasto Terreni del Comune di Castelpizzuto al foglio 15, particella 66, in proprietà e/o disponibilità della medesima PARTE OSPITANTE, i propri apparati ricetrasmittenti, di collegamento o irradianti per irradiare l'agglomerato del territorio di Castelpizzuto(IS) e dintorni.

Art. 3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto di ospitalità è concordata e stabilita tra le Parti in anni **2 (due)** con **decorrenza** dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

3.2 E' previsto il tacito rinnovo annuale.

Art. 4 - Corrispettivo

4.1 Per l'ospitalità concessa, comprensiva di energia elettrica necessaria ad alimentare gli apparati, la PARTE OSPITATA conferisce il servizio di HOT SPOT ad accesso gratuito nella piazza principale del comune denominata

Piazza Marconi.

4.2 L'attrezzatura relativa al servizio HOT SPOT verrà posizionata in un punto indicato dalla parte ospitante.

4.3 L'HOT SPOT sarà collegato ad energia elettrica fornita dalla parte ospitante. Il consumo elettrico è di circa 0,03 Kwh

Art. 5 - Uso della porzione di Postazione concessa in ospitalità

5.1 La porzione di Postazione concessa in ospitalità ed oggetto del presente contratto sarà utilizzata dalla PARTE OSPITATA per l'installazione dei propri apparati ricetrasmittenti.

5.2 LA PARTE OSPITATA avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti

Art. 6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 La PARTE OSPITATA godrà dell'ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione di cui all'Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono.

6.2 La PARTE OSPITATA non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della PARTE OSPITANTE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti della PARTE OSPITATA, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità della PARTE OSPITATA stessa.

Art. 7 - Accesso alla porzione di Postazione

7.1 La PARTE OSPITATA potrà accedere alla porzione di Postazione locata, ove sono ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso

della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli Impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile

Art.8- Risoluzione di diritto del Contratto

Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

A) qualsiasi competente Autorità vieti alla PARTE OSPITATA di irradiare qualsiasi segnale della Postazione interessata;

B) perdita da parte della PARTE OSPITATA del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

C) non funzionamento del punto HOT SPOT gratuito per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi all'anno per cause non attribuibili a guasti elettrici bensì a rottura dell'antenna HOT SPOT.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

9.1 La PARTE OSPITANTE autorizza la PARTE OSPITATA a cedere il presente Contratto a soggetti terzi, previa specifica autorizzazione.

9.2 La PARTE OSPITATA avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.

9.3 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della PARTE OSPITATA, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, previo avviso e consenso alla cessione contrattuale da parte della PARTE OSPITANTE.

Art.10 – Spese e registrazione

10.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente

Contratto saranno a carico della parte che ne effettuerà la registrazione.

Art.11 – Modifiche al Contratto

11.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la PARTE OSPITANTE: Comune di Castelpizzuto (IS), via Sa Lorenzo n.19.

la PARTE OSPITATA: Campobasso (CB) – Piazza Vittorio Emanuele n. 23.

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13– Foro Competente

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto di Ospitalità, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Isernia (IS).

Castelpizzuto IIR

PARTE OSPITANTE

PARTE OSPITATA

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro

delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero
in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del
Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non
specificamente approvate per iscritto.

Castelpizzuto li

PARTE OSPITANTE

PARTE OSPITATA
